

Alcune considerazioni sulla legittimazione a ricorrere di un docente contro una decisione del consiglio di direzione in materia di promozione

Recentemente è stata pubblicata nella Rivista di diritto amministrativo ticinese la decisione con la quale il Dipartimento dell'istruzione e della cultura ha negato la legittimazione a ricorrere ad un docente che si è visto modificare una nota finale dal consiglio di direzione, mediante l'accoglimento di un ricorso interposto da un allievo. Trattandosi di una decisione di principio, che fa giurisprudenza, l'esito di questo ricorso assume particolare interesse.

Brevemente i fatti. L'allievo X. (allievo di liceo) alla fine dell'anno scolastico non è stato promosso avendo tre insufficienze e una media del 4. Il padre è insorto mediante ricorso contro la nota finale di b., contestando in particolare le modalità adottate dal docente che non aveva riportato sui lavori scritti corretti né una nota, né alcuna indicazione chiara della valutazione insufficiente o sufficiente. Il consiglio di direzione ha accolto il ricorso modificando la nota di b. dal 3,5 al 4: ciò ha permesso all'allievo di essere promosso a norma di regolamento. Contro tale decisione è insorto il docente con ricorso al Dipartimento, postulando l'annullamento della decisione della direzione dell'istituto.

Il Dipartimento, chiamato in causa come seconda istanza (articolo 96 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990, lsc), dopo aver sentito le parti ed esaminato gli atti, ha deciso di negare la legittimazione al docente di ricorrere, dichiarando di conseguenza irricevibile il ricorso, e confermando così la validità della decisione, adottata dalla direzione dell'istituto, di promuovere l'allievo.

Perché è così importante che questa decisione sia stata adottata e sia stata pubblicata? Per almeno quattro ragioni.

In primo luogo possiamo affermare che con la pubblicazione di tale decisione la giurisprudenza in materia di contestazioni di note finali ha assunto maggiore importanza, e che in futuro non ci si potrà discostare dai principi da essa ribaditi.

In secondo luogo possiamo constata-

re che essa rappresenta la naturale conclusione del processo di ridistribuzione delle competenze in materia di contestazioni di valutazioni scolastiche. In effetti il passaggio delle norme in materia di promozione dal gradino di direttive governative a quello superiore di norme codificate nella legislazione scolastica (Legge della scuola e Regolamento di applicazione) con la diversa ripartizione delle competenze giurisdizionali, ha permesso alla direzione di una scuola di essere considerata vera autorità di ricorso e non più semplice autorità di riesame senza potere di giudizio autonomo. Si è passati da un sistema più macchinoso e complesso fondato su tre istanze (consiglio di classe, per il tramite della direzione) Dipartimento e Consiglio di Stato) ad un sistema più agile ed efficace di due sole (direzione e Dipartimento) che ha il pregio di potere esaminare autonomamente i ricorsi in tempi stretti con notevole vantaggio sia degli operatori scolastici sia degli allievi e delle loro famiglie, rendendo possibile l'intimazione di una decisione all'inizio del nuovo anno scolastico.

In terza battuta, entrando nel merito del concetto di legittimazione a ricorrere, la decisione è importante perché, oltre a definire che il docente è una prima istanza amministrativa, è stato ribadito il principio secondo il quale gli organi amministrativi non hanno la facoltà di ricorrere contro decisioni di loro organi superiori su ricorsi contro loro decisioni. Pur essendo vero che il docente gode di autonomia didattica e di protezione per il modo in cui svolge il suo lavoro, tuttavia, nel momento in cui valuta un allievo o un'allieva, esso esercita un potere pubblico, non diversamente da qualsiasi autorità amministrativa. Comunque, con questa decisione si è riconfermato il concetto secondo il quale l'allievo ha un diritto superiore di far verificare la legittimità della decisione del docente nei suoi confronti, rispetto a qualsiasi interesse dell'insegnante al non cambiamento di una nota da lui assegnata. In pratica il diritto dell'allievo ad una verifi-

ca superiore imparziale, rapida e definitiva annulla l'interesse del docente a vedere confermata la sua valutazione.

Appare chiaro che simili apprezzamenti assumono, diventando giurisprudenza, un valore ed un peso giuridico superiore.

Da ultimo questa decisione è importante perché è stato giudicato pedagogicamente inopportuno per un allievo promosso vedersi modificata a suo sfavore la decisione, generalmente ad anno scolastico successivo iniziato, per i tempi tecnici necessari all'evasione del ricorso, per il ricorso interposto dal docente contro la decisione della direzione della scuola. Il fatto che il docente, ritirando o meno il suo ricorso, possa diventare di fatto arbitrario decisore dei destini dell'allievo, concorre a determinare la non oggettività della prassi precedentemente in vigore ed ora rimessa in discussione dalla decisione della quale ci siamo occupati con questo nostro contributo scritto.

Per concludere si può aggiungere a quanto sinora scritto che i diritti e gli interessi dell'allievo e del docente vanno considerati su un piano di equilibrio quando si tratta dell'esercizio dell'attività didattica in genere. Ma quando però ad anno scolastico concluso, si tratta esclusivamente di una valutazione contestata, il diritto dell'allievo ad una verifica superiore imparziale, rapida e quel che più conta definitiva, annulla praticamente l'interesse del docente a vedere confermata la sua valutazione.

Il men che si possa dire è che questo nuovo tipo di approccio alla problematica delle contestazioni delle valutazioni scolastiche, non manca e non mancherà di provocare reazioni e, ne siamo certi, anche in futuro susciterà particolare interesse. Se non altro ha avuto il pregio di rimodellare e reimpostare la discussione e di dare qualche nuovo spunto di riflessione oltre che di fare in modo che in futuro certe valutazioni siano più ponderate e suffragate da adeguate prove, così da potere essere messe in discussione con maggiore tranquillità.

Alberto Zoppi
giurista del Dipartimento
dell'istruzione e della cultura